

BANDO CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA REGIONALE

FESTIVAL REGIONALI

ANNO 2016

Data di pubblicazione: 22 giugno 2016

Data di scadenza: 15 luglio 2016

Termine massimo di conclusione del progetto: 31 dicembre 2016

Termine massimo di presentazione della rendicontazione finale: 28 febbraio 2017

RIFERIMENTI

Moduli da presentare:

- Domanda di contributo
- Rendicontazione

INDICE

Art. 1 PREMESSA

Art. 2 IL BANDO: OBIETTIVI E AMBITI DI INTERVENTO

Art. 3 IL RUOLO DI U.G.F. F.V.G.

Art. 4 REQUISITI DEI PROPONENTI

Art. 5 LE INIZIATIVE: CARATTERISTICHE

Art. 6 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 7 CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Art. 8 CRITERI DI ESCLUSIONE DEI PROGETTI

Art. 9 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 10 LE SPESE AMMISSIBILI

Art. 11 SPESE NON AMMISSIBILI

Art. 12 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 13 GESTIONE DEL PROGETTO: TERMINI DI AVVIO E CONCLUSIONE

Art. 14 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Art. 15 RENDICONTAZIONE FINALE

Art. 16 RESPONSABILITA' DI U.G.F. F.V.G. NEI PROGETTI APPROVATI

Art. 17 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Art. 1 PREMESSA

Il presente Bando intende sostenere e promuovere l'attività di interesse regionale - festival. Si definiscono di interesse regionale i festival già selezionati e già beneficiari di contributi da parte della Regione nell'anno 2014.

I progetti – festival dovranno avere alcune caratteristiche fondamentali che di seguito vengono indicate:

- a. la manifestazione si svolga da almeno 10 anni;
- b. collaborare con primarie e/o prestigiose associazioni culturali nazionali o internazionali;
- c. capacità di autofinanziamento, comprovata dalla presenza, tra le entrate del bilancio consuntivo dell'anno precedente, di finanziamenti da soggetti diversi dalla Regione;
- d. essere stati beneficiari, nell'anno precedente, di un contributo regionale pari o superiore ad euro 10.000,00.

Il presente Bando è promosso e finanziato integralmente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 IL BANDO: OBIETTIVI E AMBITI DI INTERVENTO

Il Bando “Promuovere attività di interesse regionale – festival” è volto a sostenere progetti che U.G.F. intende:

- promuovere e diffondere sull'intero territorio della regione la pratica del folclore in quanto veicolo di espressione artistica e culturale e al tempo stesso fattore di coesione sociale e di formazione dell'individuo;
- coordinare le attività folcloriche presenti in regione, attuando un sistema di rete che, attraverso la nascita e il rafforzamento di sinergie e collaborazioni, permetta ai singoli attori del folclore regionale (associazioni, gruppi folcloristici, ecc.) di agire e operare nell'ottica di obiettivi comuni e condivisi, anche al fine di una ottimizzazione dell'impiego di risorse e dell'attuazione di strategie comunicative e promozionali coordinate e diffuse sul territorio;
- organizzare, con programmazione annuale e pluriennale, eventi ed iniziative aperti a tutti i gruppi folcloristici, ed associazioni affiliate: festival, rassegne, corsi didattici e seminari di studio anche per insegnanti, progetti di rete, convegni ed altre manifestazioni inerenti il folclore, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni culturali del territorio;
- valorizzare e conservare tutto il repertorio folclorico (musica, danza, canto, tradizioni e costumi) inteso come patrimonio immateriale dell'umanità, e riconosciuto come tale dall'UNESCO;
- curare nuove pubblicazioni (monografie ed antologiche) e produzioni o riproduzioni discografiche e cinematografiche specialistiche destinate all'approfondimento, conservazione, valorizzazione del patrimonio tradizionale regionale;

- promuovere e incentivare la conoscenza del folclore e delle tradizioni come momento di crescita culturale nell'ottica di accrescere la consapevolezza delle proprie origini e del senso di appartenenza al territorio, necessaria per formare i futuri cittadini dell'Europa.

Art. 3. IL RUOLO DI U.G.F. F.V.G.

1. La Regione riconosce la rilevanza regionale dell'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (U.G.F. F.V.G.) e affida alla stessa lo svolgimento del servizio pubblico di interesse regionale di sostegno alla collaborazione fra i diversi gruppi folcloristici ed associazioni regionali, da realizzare tramite finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria regionale.

2. Il finanziamento sostiene il funzionamento e lo sviluppo delle attività dell'U.G.F. F.V.G. o dei suoi diretti associati, nonché il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei gruppi e associazioni affiliate all'U.G.F. F.V.G., svolte anche fuori regione.

3. A tal fine, l'U.G.F. F.V.G. si riconosce nei valori democratici sanciti dalla Costituzione e si impegna affinché nella propria attività associativa siano affermati e rispettati i valori ed i principi di democrazia, equità, solidarietà, pace, interculturalità, accessibilità e sostenibilità.

Art. 4. REQUISITI DEI PROPONENTI

4.1. Possono presentare domanda di partecipazione al Bando solamente le Associazioni iscritte a U.G.F. F.V.G.

4.2. I progetti possono essere presentati da una singola associazione in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- a. la manifestazione si svolga da almeno 10 anni;
- b. collaborare con primarie e/o prestigiose associazioni culturali nazionali o internazionali;
- c. capacità di autofinanziamento, comprovata dalla presenza, tra le entrate del bilancio consuntivo dell'anno precedente, di finanziamenti da soggetti diversi dalla Regione;
- d. essere stati beneficiari, nell'anno precedente, di un contributo regionale pari o superiore ad euro 10.000,00.

Art. 5. LE INIZIATIVE: CARATTERISTICHE

Le iniziative ammissibili al presente Bando devono soddisfare i seguenti criteri:

- a) qualità delle proposte complessive del festival (manifestazioni a contorno, congressi, sfilate, ecc.) e grado di innovatività delle stesse;

- b) rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte: la valutazione terrà conto delle ricadute territoriali delle attività proposte, dando priorità ai progetti di più ampio respiro;
- c) qualità delle proposte artistiche e grado di innovatività delle stesse: i progetti saranno oggetto di valutazione sia per quanto concerne il rilievo artistico dei contenuti progettuali (repertori proposti, personalità coinvolte, ecc.) sia per quanto riguarda la comprovata esperienza del soggetto proponente. Saranno inoltre privilegiati i progetti contenenti un significativo grado di innovatività nel rispetto e nella salvaguardia delle tradizioni popolari, del folclore nazionale e locale con elevato grado di fedeltà delle esecuzioni;
- d) spesa storica destinata ai soggetti affiliati partecipanti, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti nell'ultimo anno.

Art. 6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 6.1. Le domande relative al presente Bando devono essere consegnate o inviate a mezzo posta raccomandata o tramite PEC la presente copia corredata da tutti gli allegati a:

U.G.F. F.V.G.
Stradone della Mainizza, 219
34170 Lucinico – Gorizia

PEC: ugf-fvg@pcert.postecert.it

Non verranno accettate domande consegnate oltre i termini indicati.

- 6.2. Ciascuna associazione può presentare una sola domanda. La presentazione di più progetti in cui sia coinvolta la medesima associazione comporta l'esclusione della selezione di tutti i progetti presentati.

Art. 7. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Per partecipare al Bando è necessario presentare, pena l'esclusione, la domanda di partecipazione al Bando firmata dal legale rappresentante dell'associazione.

Art. 8. CRITERI DI ESCLUSIONE DEI PROGETTI

Verranno esclusi dalla valutazione (si veda art. 9) e considerati inammissibili i progetti che:

- 8.1. sono presentati da soggetti che non possiedono i requisiti indicati nell'art. 4.1;
- 8.2. non contengano tutta la documentazione prevista nel precedente art. 7. U.G.F. F.V.G. si riserva il diritto di chiedere, al referente del progetto, eventuali chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati;
- 8.3. sono presentati oltre il termine previsto nel precedente art. 6;

- 8.4. prevedono la partecipazione di un'altra associazione che è presente al Bando riguardante le attività folcloristiche con stralci o progetti connessi o riconducibili al progetto originario di cui al presente bando.
- 8.5. prevedono attività prevalentemente al di fuori del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- 8.6. si realizzano senza un diretto apporto da parte degli associati per le attività di gestione delle iniziative (segreteria, coordinamento e tutoring);
- 8.7. prevedono la presenza di un professionista e/o collaboratore che viene indicato svolgere, all'interno dello stesso progetto, ruoli diversi per i quali è previsto un compenso;
- 8.8. prevedono compartecipazione economica da parte dei destinatari. I servizi e le attività in genere, posti in essere dalle associazioni nell'ambito del progetto approvato dovranno essere gratuiti.
- 8.9. non prevedano l'impegno dell'associazione a realizzare il progetto nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza sul posto di lavoro (Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e tutte succ. modifiche), di privacy (ex D.Lgs. 196/03), nonché di tutte le altre norme nazionali e regionali che regolamentino lo svolgimento del progetto che si intende realizzare.

Art. 9. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

9.1. Procedure di valutazione

L'analisi dei progetti si articola in tre fasi:

- prima fase, l'istruttoria dei progetti, pervenuti entro i termini previsti, viene effettuata da U.G.F. F.V.G. che verifica la correttezza formale della documentazione presentata, in mancanza dei requisiti formali il progetto non viene ammesso alla fase successiva;
- seconda fase, i progetti che hanno quindi superato la fase preliminare, vengono valutati da U.G.F. F.V.G. che avrà a disposizione un massimo di 65 punti ripartiti tra i criteri di valutazione di seguito indicati (si veda 9.2.);
- terza fase, la graduatoria dei progetti, formulata in via definitiva da U.G.F. F.V.G. che esprime le sue valutazioni esclusivamente sulla base dei criteri di cui al punto 9.2. Le valutazioni sono definitive ed inappellabili da parte dei soggetti partecipanti al Bando e di chiunque altro.

9.2. Criteri di valutazione

Per ciascuna domanda vengono assegnati dei punteggi sulla base dei seguenti criteri:

VALUTAZIONE DEL PROGETTO	MAX 20 punti
---------------------------------	---------------------

LOCALIZZAZIONE

Da 1 a 3 sedi	1 punto	Max 5 punti
Da 3 a 5 sedi	3 punti	
Oltre 5 sedi	5 punti	

GRUPPI PARTECIPANTI

Da 1 a 3 gruppi	1 punto	Max 5 punti
Da 3 a 5 gruppi	3 punti	
Oltre 5 gruppi	5 punti	

PROVENIENZA GRUPPI

Friulani	Da 0 a 3 punti	Max 15 punti
Italiani	Da 4 a 7 punti	
Europei	Da 8 a 11 punti	
Extra europei	Da 12 a 15 punti	

ALTRE ATTIVITA'

Sfilata autonoma		Max 20 punti
Convegno		
Altro da specificare		

Totale max 65

9.3. La graduatoria

Al termine della fase di valutazione U.G.F. F.V.G. redige la graduatoria finale secondo i seguenti criteri:

- è inammissibile il progetto presentato oltre il termine consentito, o che non risponde ai requisiti previsti a pena di esclusione;
- è idoneo il progetto che raggiunge almeno 20 punti;
- il progetto giudicato non idoneo, può essere eventualmente finanziato, nei limiti delle risorse disponibili, per scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o revoca dell'affidamento da parte di soggetti già vincitori.

La valutazione e la decisione espresse dell'organo deliberante saranno inappellabili.

9.4. L'esito della valutazione

L'esito della valutazione del progetto e i relativi dettagli verranno comunicati ufficialmente da U.G.F. F.V.G. entro il 31 luglio 2016, direttamente alle associazioni e tramite pubblicazione della graduatoria sul proprio sito www.ugf-fvg.org

9.5. La determinazione del sostegno

Le domande possono essere ammesse al finanziamento totale o parziale in quanto U.G.F. F.V.G. si riserva di finanziare una quota inferiore a quella richiesta, nel caso alcuni importi siano ritenuti non adeguati o comunque per eventuale carenza di risorse finanziarie.

Il contributo sarà così determinato:

- a) parte storica, valutata sul 75% delle risorse disponibili, (risorse disponibili, moltiplicato per la percentuale determinata sulla media dei contributi attribuiti ai festival negli ultimi tre anni di ogni singola associazione);
- b) parte qualitativa, valutata sul 25% delle risorse disponibili, (risorse disponibili, diviso punteggi complessivi attribuiti, moltiplicato per punteggio attribuito ad ogni singola manifestazione).

Con un punteggio complessivo attribuito ai richiedenti compreso fra 350 e 390 punti, il valore del punteggio sarà di Euro 108,97.

Con un punteggio complessivo compreso fra 300 e 349 punti, sarà di Euro 121,77.

Con un punteggio complessivo compreso fra 250 e 299 punti sarà di Euro 142,14.

Con un punteggio complessivo compreso fra 200 e 249 punti sarà di Euro 170,68.

Con un punteggio complessivo compreso fra 150 e 199 punti sarà di Euro 213,56.

Con un punteggio complessivo compreso fra 0 e 149 punti sarà di Euro 285,23.

Art. 10. LE SPESE AMMISSIBILI

Ai sensi del Decreto Regionale 24 17 giugno 2015:

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:

- a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali costi di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal soggetto rappresentativo per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto rappresentativo impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del soggetto rappresentativo; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitarie; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
- b) costi di rappresentanza, costituite esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;

- c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto rappresentativo;
- d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto rappresentativo, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;
- e) costi generali di funzionamento del soggetto rappresentativo, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; costi relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto rappresentativo e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relative agli automezzi intestati ai soggetti rappresentativi.

2. I costi generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità all'attività istituzionale del soggetto rappresentativo.

Art. 11. SPESE NON AMMISSIBILI

Fatto salvo quanto indicato nel precedente art. 10, ai sensi del Decreto Regionale 24 del 17 giugno 2015, restano in ogni caso non ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) tasse e imposte al cui versamento sono tenuti i soggetti rappresentativi, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11;
- c) contributi in natura;
- d) costi per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altri costi privi di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) costi per oneri finanziari;
- i) costi per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici, configurabili come attività a carattere commerciale.

Art. 12. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

12.1. Ai sensi del Decreto Regionale 24 del 17 giugno 2015:

- 1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto rappresentativo, ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche

solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto rappresentativo e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto rappresentativo tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto rappresentativo dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto rappresentativo e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto rappresentativo.

12.2. Termini e modalità di pagamento: con bonifico bancario entro un mese dalla data di rendicontazione finale (art. 15) e della documentazione giustificativa di spesa.

Tutti i documenti di spesa devono obbligatoriamente riportare il codice IBAN.

12.3. La documentazione giustificativa e la rendicontazione finale devono essere trasmesse personalmente o tramite raccomandata o PEC a:

U.G.F. F.V.G.
Stradone della Mainizza, 219
34170 Lucinico – Gorizia

PEC: ugf-fvg@pcert.postecert.it

Entro e non oltre il 28 febbraio 2017

Art. 13. GESTIONE DEL PROGETTO: TERMINI DI CONCLUSIONE

Il progetto deve concludersi entro il 31 dicembre 2016

Art. 14. REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il progetto potrà essere revocato totalmente o in parte:

- a. Qualora il progetto approvato non venga concluso entro il 31 dicembre 2016;
- b. Qualora i documenti giustificativi di spesa non siano presentati secondo le modalità e i termini specificati nel presente Bando;
- c. Qualora venga accertato un utilizzo non conforme dei fondi ammessi a finanziamento;
- d. Qualora venga accertato che l'iniziativa ammessa a finanziamento non venga erogata in forma gratuita e senza prevedere quote per la partecipazione;
- e. Qualora nei documenti promozionali dell'iniziativa e in tutti i materiali relativi al progetto non compaia il logo della Regione Friuli Venezia Giulia e di U.G.F. F.V.G..

Art. 15. RENDICONTAZIONE

Le associazioni dovranno produrre entro e non oltre il 28 febbraio la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa unitamente ai seguenti documenti:

- a. Consuntivo spese: documento riepilogativo contenente tutte le spese sostenute per realizzare l'attività firmato dal Legale Rappresentante dell'associazione proponente;
- b. Copia delle ricevute e/o fatture sostenute per la realizzazione del progetto;
- c. Relazione finale: una relazione finale del progetto con la valutazione dei risultati raggiunti, da compilare a cura del Rappresentante Legale dell'associazione;
- d. Copia del materiale prodotto (dépliant, locandine, dispense, ecc.)

Art. 16. RESPONSABILITA' DI U.G.F. F.V.G. NEI PROGETTI APPROVATI

Si precisa che U.G.F. F.V.G. dovrà comunque essere ritenuto estraneo a qualsiasi rapporto e/o contatto che si dovesse instaurare tra le associazioni i cui progetti siano stati approvati da U.G.F. ed eventuali soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del progetto stesso. Di conseguenza U.G.F. non potrà essere ritenuta responsabile di alcun danno, diretto o indiretto, subito da ciascuna delle parti a titolo contrattuale o extracontrattuale, in relazione al progetto finanziato.

Art. 17. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

17.1. La documentazione promozionale, gli atti e tutti i materiali prodotti nel corso di iniziative approvate devono riportare la dicitura: "Con la collaborazione della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia e dell'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia – U.G.F. F.V.G.” e far comparire entrambi i loghi.

- 17.2. Nel caso non venisse rispettato l'obbligo di pubblicazione il contributo concesso può venire revocato.
- 17.3. U.G.F. F.V.G., inoltre, si riserva di pubblicizzare di propria iniziativa i progetti approvati nel modo in cui lo ritenga più opportuno.

Gorizia, 22 giugno 2016

Il Presidente U.G.F. F.V.G.
Giovanni Bressan